SEGNALAZIONE

DEONTOLOGIA E PREVIDENZA FORENSE – Parametri e preventivo obbligatorio - Approfondimento

L’introduzione della obbligatorietà di preventivo per la determinazione del compenso, da comunicare al cliente, comporta alcune considerazioni in relazione alla compatibilità con la funzione propria dei parametri ministeriali.

Ed invero si ritiene comunemente che questa risieda nella fissazione di criteri certi per la determinazione delle spese processuali in sede giurisdizionale. Ma, una volta che il compenso sia necessariamente già determinato NEL RAPPORTO FRA AVVOCATO E CLIENTE, è evidente che la statuizione del giudice, ancorata ai parametri, valga solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui occorre stabilire l’importo delle spese da porre a carico della controparte soccombente, e non invece per la determinazione del compenso nella eventuale controversia insorta fra difensore e cliente in ordine alla misura degli onorari. In tale ultimo ambito infatti la determinazione convenzionale prevale in modo imprescindibile, attesa la natura contrattuale del rapporto fra avvocato e cliente.

E ancora. *Quid juris* se il compenso posto dal giudice a carico della controparte sia diverso dall’importo fissato nella convenzione e nel preventivo?

Nella varietà di soluzioni rinvenibili anche nella applicazione pratica, appare preferibile quella che fa ritenere la determinazione giudiziale del tutto indipendente da quella convenzionale, sicchè il compenso fissato in sede di preventivo non sarà ridotto o integrato in caso di liquidazione giudiziale di un importo minore o maggiore.

APPROFONDIMENTO A CURA DELL’AVV. FRANCESCO MORCAVALLO